

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI  
COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTRANEI  
ALL'AMMINISTRAZIONE**

## Articolo 1

### Oggetto

1. In recepimento ed attuazione di quanto previsto dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'art. 7, commi 6 (come sostituito dall'art. 46, comma 1, della Legge 6.8.2008 n. 133) e 6bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 3, comma 56, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (come sostituito dall'art. 46 comma 3 della Legge 133/2008), il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria avviene nel rispetto di quanto previsto dalla presente regolamentazione.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente regolamentazione:
  - Gli incarichi disciplinati dal Decreto Legislativo 12.4.2006 n. 163 e smi "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
  - Gli incarichi conferiti a soggetti esterni nell'ambito di programmi complessi il cui finanziamento è coperto anche da contributi erogati al Comune da enti terzi;
  - Gli incarichi conferiti a Farmacisti collaboratori presso la Farmacia Comunale N. 5, sede a concorso per il privato esercizio in esecuzione di sentenza TAR Piemonte, Sez. I, n. 490/03;
  - Gli incarichi conferiti per le attività relative alla formazione del personale, le partecipazioni a convegni e seminari organizzati dall'Ente;
  - Gli incarichi conferiti ai componenti del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori;
  - Le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge in mancanza di competenze o uffici a ciò deputati.

## Articolo 2

### Presupposti giuridici

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:
  - a) L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione medesima;
  - b) Il Dirigente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del suo servizio e l'inesistenza all'interno dell'Ente di idonea figura professionale. Tale impossibilità è da intendersi accertata sia nel caso di assenza delle professionalità richieste sia nel caso di presenza delle professionalità richieste ma di impossibilità del loro utilizzo nei tempi richiesti per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti;
  - c) La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, sono vietati incarichi a tempo indeterminato. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini, collegi, albi o altri enti simili o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
  - d) Sono preventivamente determinati, durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico che devono essere previsti nello schema di contratto;
  - e) Deve sussistere la relativa copertura finanziaria;
  - f) Il rapporto finale di attività o il prodotto/obiettivo richiesto vengano certificati dal Dirigente competente.

### **Articolo 3**

#### **Conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi vengono conferiti direttamente dai Dirigenti;
2. Gli incarichi devono essere sempre conferiti per iscritto, mediante apposito contratto, il cui schema va approvato, preliminarmente alla sua sottoscrizione, con apposita determinazione ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000. L'atto deve essere corredato da attestazione sul rispetto del limite di spesa rilasciata dall'Ufficio Ragioneria e da valutazione dell'Organo di Revisione economico/finanziaria. La determinazione a contrarre sarà comunicata a cura del Dirigente competente alla Giunta e ai Capigruppo consiliari;
3. I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 sono:
  - a) Persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
  - b) Persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
  - c) Persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale;
  - d) Società di persone esercenti l'attività professionale in via abituale.
4. Copia di tutti i provvedimenti di conferimento di incarico di importo superiore ad € 5.000,00 dovranno a cura dei Dirigenti essere trasmessi al servizio Controllo di Gestione che ne curerà l'invio alla Sezione Regionale della Corte dei Conti alle scadenze stabilite;
5. La mancata trasmissione e/o il mancato successivo invio alla Corte dei Conti dei provvedimenti di incarico, di cui al precedente comma, sarà direttamente imputata alla responsabilità dei Dirigenti rispettivamente competenti.

### **Articolo 4**

#### **Limite annuo della spesa per incarichi**

1. Nel Bilancio preventivo, con riferimento al programma approvato, ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, dal Consiglio Comunale, è fissato il tetto massimo della spesa annua per il conferimento di incarichi di collaborazione ai soggetti di cui al precedente articolo;

### **Articolo 5**

#### **Procedure per il conferimento e pubblicità degli incarichi**

1. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento si procede nel seguente modo:
  - a) Gli incarichi il cui corrispettivo, escluso IVA, sia superiore alla soglia di applicabilità della normativa europea, sono soggetti integralmente alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
  - b) Gli incarichi il cui corrispettivo, escluso IVA, sia inferiore alla soglia di applicabilità della normativa europea, sono affidati mediante procedura comparativa, previa consultazione di almeno 5 operatori, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori predisposti dal Comune.
2. Gli incarichi sono soggetti alle seguenti forme di pubblicità:
  - a) Preliminare al conferimento:

oltre alle forme di pubblicità già obbligatorie per legge e fatta eccezione per la possibilità di affidamento diretto, l'intenzione di conferire un incarico va sempre resa nota mediante affissione di apposito avviso all'albo Pretorio del Comune e sul sito Internet del Comune per almeno 5 giorni consecutivi. L'avviso deve contenere gli elementi essenziali dell'incarico che si intende conferire, i requisiti che devono essere posseduti, la documentazione da produrre ed il termine per la presentazione della documentazione;

b) Contestuale al conferimento:

i provvedimenti di conferimento degli incarichi completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare convenuto, vanno resi noti mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune in un'apposita sezione;

c) Successiva al conferimento:

gli elenchi degli incarichi conferiti vanno pubblicati sul sito Internet del Comune in un'apposita sezione ed aggiornati.

Tutti i provvedimenti relativi al conferimento di incarichi dovranno a cura dei Dirigenti essere trasmessi al servizio informatico che ne curerà la pubblicazione nell'apposita sezione del sito del Comune.

La mancata pubblicazione dei provvedimenti, di cui al precedente comma, comporta la nullità dell'incarico e la responsabilità patrimoniale a carico del soggetto inadempiente.

Il provvedimento di liquidazione del compenso, derivante dall'assolvimento dell'incarico, di cui alla presente regolamentazione, dovrà contenere la dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito Internet del conferimento dell'incarico medesimo.

Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità degli incarichi l'Amministrazione si riserva la facoltà di predisporre, quando se ne ravvisa la necessità, un bando o avviso pubblico finalizzato a formare un elenco dei soggetti professionali di cui avvalersi.

Il bando e/o l'avviso deve contenere:

a) I termini e i contenuti della domanda che gli interessati devono presentare per ottenere l'ammissione all'elenco;

b) La produzione del curriculum da allegare alla domanda.

Le domande, con i relativi curricula pervenuti, sono esaminate dal Dirigente interessato al conferimento dell'incarico, che può avvalersi della collaborazione di altri Dirigenti e funzionari.

Per gli incarichi stipulati prima del 1° gennaio 2008 ancora in corso di svolgimento alla data di approvazione della presente regolamentazione, viene disposta la pubblicazione sul sito Internet del Comune del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

## Articolo 6

### Conferimento di incarichi a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche

1. Nel caso di incarichi affidati a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche è necessario, oltre alle condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.
2. Per detti incarichi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.

## **Articolo 7**

### **Responsabilità**

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui alla presente regolamentazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

## **Articolo 8**

### **Abrogazione**

Sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate da questo Ente che risultano incompatibili con il presente Regolamento, che sostituisce integralmente ed a tutti gli effetti il Regolamento adottato dalla Giunta Comunale con atto n. 48 del 12.5.2008, modificato con atto n. 60 del 23.6.2008.

## **Articolo 9**

### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ad intervenuta esecutività e ripubblicazione della delibera di approvazione, dopo la sua pubblicazione sul sito web, fatti salvi eventuali rilievi della Corte dei Conti a seguito trasmissione ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge 244/2007.